



Bergamo, 11 aprile 2014

Criticità:

1. tempi
2. documentazione
3. i “decreti sporchi”
4. la primogenitura
5. alcuni casi





Reclamabilità

Art. 30 comma 5 L. 184/1983

Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili davanti alla corte d'appello, a termini degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile, da parte del pubblico ministero e degli interessati.





Art. 739 c.p.c **Reclami delle parti**

Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo con ricorso al tribunale che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.

Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti.

Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.





Art. 740 c.p.c **Reclami del pubblico ministero**

Il pubblico ministero, entro dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo contro i decreti del giudice tutelare e contro quelli del tribunale per i quali è necessario il suo parere.





decreti “sporchi”

N.B:

difficoltà di alcune autorità straniere di prendere in considerazione i decreti riformati quando si limitino *sic et simpliciter* ad accogliere il reclamo senza ulteriore istruttoria (ad es. siano privi di consulenza psicologica)





diritto alla primogenitura?

Corte Cassazione n. 3489 del 9.03.2001

Corte d'appello Venezia

“non abbia bisogno di particolari dimostrazioni o motivazioni il rischio connesso alla primogenitura, che è concreto, rientrando tra i concetti comunemente accolti dalla psicologia”





diritto alla primogenitura?

Corte Cassazione n. 3489 del 9.03.2001

Premessa l'ammissibilità dello stesso in quanto il provvedimento camerale impugnato, a parte i requisiti di definitività e decisorietà in esso presenti (anche perché fondato su valutazioni in ordine all'età degli odierni ricorrenti), incide sul diritto soggettivo dei richiedenti coniugi all'ottenimento di un figlio in adozione, deve osservarsi che il decreto in esame risulta emesso sulla base di una struttura argomentativa fuori dal contesto normativo a cui il giudice "è soggetto" nella materia in esame e, pertanto, in virtù di considerazioni metagiuridiche ed al tempo stesso arbitrarie.





diritto alla primogenitura?

Corte Cassazione n. 3489 del 9.03.2001

La declaratoria di idoneità all'adozione internazionale, per il rinvio dell' art. 30 della L. n. 184 del 1983 al disposto dell'art. 6 della stessa legge, vincola il giudice, all'esame, da un lato, del periodo di matrimonio (almeno tre anni), dell'insussistenza di una situazione (anche di fatto) di separazione e, soprattutto, dell'"idoneità dei coniugi ad educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare" (art. 6, primo comma, della richiamata legge) e, dall'altro, a tener conto dell'età, si badi bene, di entrambi i coniugi rispetto a quella degli adottandi (art. 6, secondo comma) il tutto con ovvio ed obbligatorio riferimento al momento della decisione e non con arbitrarie, teoriche ed astratte "proiezioni nel futuro".





diritto alla primogenitura?

Corte Cassazione n. 3489 del 9.03.2001

Pertanto, la decisione in esame è censurabile perché non valuta i suddetti requisiti di cui al primo comma dell'art. 6, conferisce una non consentita "centralità" nella pronuncia al presupposto dell'età di cui al secondo comma dell'art. 6, tra l'altro, in modo non conforme a legge, in relazione ad un solo coniuge, ed, inoltre, motiva il rigetto con riferimento ad una tutela del diritto di primogenitura del figlio legittimo degli adottanti non normativamente previsto e con argomentazioni illogiche e su parametri metagiuridici;





diritto alla primogenitura?

Corte Cassazione n. 3489 del 9.03.2001

con particolare riguardo a tale ultimo profilo deve, infatti, rilevarsi che è illogico sostenere che "il rischio connesso alla perdita della primogenitura è un rischio concreto" quando si giudica in astratto e prescindendo da un'adozione di un determinato minore e che nessun rilievo, in sede di giudizio, può attribuirsi a "concetti comunemente accolti dalla psicologia", tanto più per giustificare, come nel provvedimento in esame, la mancanza "di particolari dimostrazioni o motivazioni".





alcuni casi

presenza di altri figli

motivazione all'adozione

presenza di altri figli di tenera età

rischio di compromissione dell'equilibrio di coppia

condizioni di salute dei coniugi





presenza di altri figli

T.M. Brescia 08.11.2011

considerato che la figlia naturale della coppia mostra perplessità ed ambivalenza rispetto alla reale concretizzazione dell'accoglienza di un minore nel proprio contesto familiare, si pone domande rispetto ai sentimenti dei genitori nei suoi confronti all'eventuale arrivo di un altro bambino (si chiede se le vorranno ancora bene e se la coccoleranno ancora)





motivazione all'adozione

T.M. Brescia 08.11.2011

ritenuto che nel caso in esame sussistono alcune perplessità perché non si è raggiunta una prova incontrovertibile sull'idoneità dell'ambiente familiare alla crescita e maturazione di un minore di nazionalità straniera con l'esclusione delle difficoltà di inserimento sopraindicate, nonché sulla motivazione della coppia all'adozione intesa esclusivamente come mezzo per assicurare al minore straniero un ambiente familiare coeso ed equilibrato





presenza di altri figli

Corte d'appello Brescia 03.02.2012

ritenuto che le perplessità ed ambivalenze rispetto all'accoglienza di un altro bambino manifestate dalla figlia naturale, siano perfettamente comprensibili, vista l'età della bimba di soli sette anni e considerata la sua consuetudine ad essere al centro degli affetti dei genitori, ma non comportino più difficoltà di quante potrebbero derivare dalla nascita di un fratellino naturale





motivazione all'adozione

Corte d'appello Brescia 03.02.2012

ritenuto che le motivazioni che spingono i reclamanti ad intraprendere il percorso adottivo, cioè il desiderio di assicurare al minore straniero un ambiente familiare, affettivo, coeso ed equilibrato, nonché di dare un fratellino ad E., oltre ad essere espressione di un animo generoso attento ai bisogni degli altri, non siano affatto incompatibili con il requisito del possesso di adeguate attitudini ad educare il minore, ma piuttosto fungano da solida base alla scelta adottiva





presenza di bambini di tenera età

T.M. Brescia 12.11.2013

rilevato che nella disponibilità adottiva è fondamentale tutelare sia il minore che potrebbe essere accolto sia quelli già presenti nel nucleo familiare adottivo e che nella fattispecie, la tenera età (anni tre ed anni uno) dei bambini biologici dei coniugi R.B. richiede la massima attenzione e cura da parte dei genitori per un loro sano sviluppo psicofisico





presenza di bambini di tenera età

Corte d'appello Brescia

la suddetta valutazione non è corretta poiché, viceversa, i coniugi hanno dato prova di ottime capacità genitoriali, di sapersi correttamente rapportare a minori di tenera età, il che consente di formulare una valutazione prognostica favorevole, ove si consideri che il minore adottando, nel rispetto della primogenitura, dovrà essere necessariamente di tenera età (il primogenito è nato nel 2010), il che comporta, pur nella diversità dell'approccio, una maggiore omogeneità e facilità nell'inserimento.





rischio di compromissione dell'equilibrio di coppia

T.M. Brescia 18.03.2003

considerato che nel caso in esame sussistono, per la dichiarazione di idoneità, dubbi e perplessità, poiché si sono evidenziate all'interno della coppia delle divergenze in ordine al significato dell'adozione e della complessa problematica relativa all'inserimento di un minore straniero, che rischiano di compromettere l'attuale equilibrio raggiunto dalla coppia stessa






rischio di compromissione dell'equilibrio di coppia

Corte d'appello Brescia 15.12.2003

considerato che, nel merito, il decreto impugnato appare del tutto privo di motivazione essendo affidato ad astratte considerazioni ... la conclusione induce la sensazione che il tribunale abbia finito per smarrire il nocciolo del problema, che consiste nella verifica della possibilità che al minore i due garantiscano un futuro migliore di quello cui lo stato di abbandono lo indirizza, e non già quello di formulare non pertinenti prognosi sulle evoluzioni del rapporto di coppia dei ricorrenti e di altri soggetti estranei a quello **nel cui** interesse devesi deliberare





condizioni di salute dei coniugi

T.M. Brescia 12.03.2013

ritenuto allo stato attuale di rigettare l'istanza presentata, condividendo – come anche ripreso dal P.M. – la prognosi della malattia della F. come fattore di rischio. In particolare, benché i coniugi abbiano mostrato di aderire al percorso di valutazione con buona disponibilità e collaborazione, non risultano in grado attualmente di farsi carico di uno o più bambini adottivi e dei loro vissuti traumatici, in quanto attualmente è presente una situazione sanitaria nella F. che inficia e compromette un'idonea capacità genitoriale, poichè l'idoneità fisica costituisce un aspetto peculiare delle capacità genitoriali.





condizioni di salute dei coniugi

T.M. Brescia 12.03.2013

In particolare si evidenzia che l'insorgenza della malattia nella F. risale al 2011 e pertanto al fine di verificare lo stato di salute della stessa e possibili future recidive, è consigliabile effettuare un follow-up tra due-tre anni, all'esito del quale valutare se proporre una nuova domanda





condizioni di salute dei coniugi

T.M. Brescia 12.03.2013

stante tale delicata situazione, si deve adottare una particolare cautela nell'istanza avanzata dalla coppia, poiché il tema della salute compromette la capacità di saper dedicare spazio ed attenzione ai bisogni che un bambino o due se fratelli porta con sé, non garantendo al minore la necessaria attenzione e cura, anche in considerazione delle problematiche e delle implicazioni emotive che il percorso di adozione comporta sul minore e sulla coppia genitoriale.





condizioni di salute dei coniugi

Corte d'appello Brescia 05.07.2013

in presenza dei giudizi inequivocabilmente positivi espressi sulla coppia dai Servizi Sociali, non può condividersi il parere reso dal Pubblico Ministero sulla base di valutazioni riguardanti lo stato di salute di F. che, peraltro, ad oltre due anni dalla manifestazione (e dal rimozione) del carcinoma mammario, non manifesta sintomi di recidiva (cfr., da ultimo, il parere medico legale a cura del servizio di medicina legale dell'asl di ..) e, grazie, al trattamento adiuvante ricevuto, può contare sulla riduzione al 19% del rischio di morte entro i quindici anni

